

Prot.: [come da *segnatura di protocollo*]

CONVENZIONE

tra

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, ADM) con sede in Roma, Piazza Mastai n. 12, rappresentata da....., nella sua qualità di

e

l'Organismo di certificazione e ispezione (di seguito, l'Organismo), C.F./P.IVA, con sede legale in, in persona del, nato a il, Cod. Fisc., residente in, in qualità di *pro tempore*, con potere di rappresentanza legale dell'Organismo, come risultante da....., in atti;

Premesso che:

- a) la Società ha stipulato con ADM, in data, atto di Convenzione per l'affidamento dell'attività di verifica di conformità, e di eventuale ispezione, nei settori di seguito indicati:
 1. apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
 2. sistemi di gioco relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. e giochi relativi;
 3. apparecchi senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
 4. bingo;
 5. gioco a distanza e giochi relativi;
- b) l'Organismo, ai sensi e per i termini di decorrenza dell'articolo 2 della citata Convenzione, attesa la scadenza della stessa in data, ha presentato ad ADM istanza di rinnovo per l'affidamento dell'attività di verifica di conformità e di ispezione nei settori sopra indicati, le cui disposizioni specifiche sono indicate negli Allegati;
- c) dall'esame della sottoindicata documentazione, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, complessivamente prodotta dall'Organismo, è risultata la conformità ai requisiti richiesti nell'avviso pubblico e di quelli stabiliti dalla normativa in materia per lo svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto di Convenzione:
 1. copia notarile dell'atto costitutivo e copia aggiornata dello statuto da cui risultano l'esercizio delle attività di verifica di conformità ed ispezione;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

2. certificazione dell'idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti, relativamente al soggetto firmatario della domanda di affidamento dell'attività di verifica di conformità;
3. manuale di qualità dell'Organismo ISO 9001;
4. copia del documento riportante la *policy* adottata dall'Organismo al fine di garantire la sua indipendenza e l'assenza quindi di conflitti d'interesse;
5. idonea documentazione comprovante che l'Organismo, direttamente o tramite una società controllante o controllata, ha il requisito di capacità economica e finanziaria per lo svolgimento dell'attività di verifica di conformità;
6. organigramma generale dell'Organismo, con indicazione dettagliata della struttura operativa impiegata ed indicazione delle sedi dello Spazio Economico Europeo presso le quali sono svolte le attività di verifica di conformità;
7. elenco del personale tecnico impiegato nelle attività di verifica di conformità con indicazione dei responsabili;
8. quietanza di pagamento della polizza di assicurazione di responsabilità civile del valore minimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività da parte dell'Organismo;
9. impegno alla presentazione di idonea garanzia, dell'importo euro 50.000,00 (cinquantamila/00) + euro (*importo della garanzia variabile a seconda della scelta effettuata dall'Organismo di svolgere l'attività di verifica di conformità per un singolo settore di gioco o per più settori di gioco*), a copertura degli obblighi previsti dalla Convenzione, a esclusivo favore di ADM, nella forma di cauzione in numerario o in titoli di Stato, ovvero fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche o istituti di credito. Detta garanzia, resa secondo le modalità e i termini previsti dalla Convenzione, è irrevocabile e autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
10. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio, resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, del legale rappresentante contenente l'indicazione, con le generalità complete, di tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società, dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto, dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni, nonché dei componenti dell'organo di vigilanza;
11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, del legale rappresentante, che gli organi dirigenti ed il personale incaricato delle operazioni di verifica di conformità non operano quali acquirenti o fornitori di beni e servizi (progettazione, attività di manutenzione, consulenza) nei confronti di coloro che, avendone titolo, richiedono la verifica di conformità, in proprio ovvero in virtù di qualunque rapporto di lavoro, professionale o consulenza, di quanto è oggetto di verifica di conformità; né quali rappresentanti di associazioni di categoria operanti nel settore dei giochi; né sono titolari, direttamente od indirettamente, di quote o partecipazioni azionarie di società di produzione od importazione di quanto oggetto di verifica di conformità, nonché di società, raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi operanti nel settore dei giochi;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

12. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, del legale rappresentante, dalla quale risulta che non sussistono nei confronti del legale rappresentante e nei confronti degli altri componenti dell'organo di amministrazione della società o dei rappresentanti, condanne con sentenze passate in giudicato, né alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di mafia, reati commessi contro pubbliche amministrazioni in ambito europeo, reati contro la fede pubblica, reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici o connessi alle attività terroristiche, riciclaggio, lavoro minorile, di cui alla Direttiva n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, né ricorrono le altre cause ostative previste dagli articoli dal 94 al 98 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni; né risultano reati comunque connessi all'attività oggetto della presente Convenzione; né alcun provvedimento dal quale risulta l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; né alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
13. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, del legale rappresentante, dalla quale risulta che non sussistono le cause di divieto, decadenza e sospensione, di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni, né procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo, nei suoi confronti e nei confronti degli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, del direttore tecnico, ove previsto, dei membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1), lett. b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del socio di maggioranza, trattandosi di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, ovvero del socio unico, trattandosi di società con socio unico, e degli altri eventuali soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 85 del succitato Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
14. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai propri familiari conviventi, comprensiva delle loro generalità complete;
15. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni o integrazioni, da parte del legale rappresentante, del possesso di accreditamento conforme alle norme internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché di eventuali altri accreditamenti, rilevanti per l'attività richiesta in affidamento, conseguiti presso un

Organismo azionale di accreditamento di uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del regolamento CE n.765/2008 come modificato dal Regolamento UE n. 1020/2019;

16. impegno a conseguire l'accREDITamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché, per l'affidamento dell'attività di ispezione, l'accREDITamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, entrambi specifici per i settori del gioco, in caso di eventuale stipula di apposita convenzione tra ADM e un Organismo nazionale di accREDITamento di uno Stato membro dell'Unione Europea;
17. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, del legale rappresentante, dalla quale risulti che, nell'anno antecedente la presentazione dell'istanza di affidamento dell'attività di verifica di conformità, né il legale rappresentante né alcuno dei componenti degli organi di amministrazione della società o dei rappresentanti, ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di selezione indette da ADM.

tutto ciò premesso

ADM e l'Organismo, congiuntamente indicati nel prosieguo come le Parti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione, nonché gli Allegati e le Linee guida per i singoli settori di gioco, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, è redatta secondo le prescrizioni normative.
2. La Convenzione ha per oggetto:
 - l'affidamento dell'attività di verifica di conformità nei diversi settori di gioco;
 - l'eventuale attività di ispezione di prodotti in esercizio che devono risultare conformi a quanto verificato da uno degli Organismi affidatari.

Articolo 2 Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è di anni tre, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di ADM dell'elenco dei soggetti affidatari, e può essere rinnovata su richiesta dell'Organismo, condizionatamente all'accertamento, da parte di ADM, della permanenza, in capo al medesimo Organismo, di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia, vigente e futura, per lo svolgimento delle attività e funzioni di cui alla presente Convenzione.

2. L'istanza di rinnovo deve essere presentata dall'Organismo ad ADM, almeno tre mesi prima della scadenza, corredata dai documenti richiesti per la stipula della presente Convenzione.

Articolo 3

Oneri

Le attività oggetto della presente Convenzione non comportano alcun onere per ADM, in quanto ogni e qualsiasi onere connesso alle attività di verifica di conformità di cui agli Allegati è a carico esclusivo e integrale del soggetto richiedente.

Articolo 4

Attività di verifica di conformità

1. L'attività di verifica di conformità deve essere espletata in un apposito ambiente, opportunamente allestito, sulla base delle metodologie utilizzate dall'Organismo, con le più recenti tecnologie e/o funzionalità, in conformità quantomeno alle Linee guida definite da ADM per i singoli settori.
2. L'Organismo è tenuto ad eseguire l'esame del codice sorgente del *software* di funzionamento e di darne comunicazione alla presenza del soggetto incaricato dal richiedente, qualora da esso specificamente designato. Tale incaricato custodisce il codice sorgente per il tempo necessario all'esame.
3. Salvo i casi previsti negli Allegati o nelle Linee guida, l'Organismo dovrà ottenere dal richiedente gli strumenti necessari per la compilazione del codice sorgente, unitamente alle licenze d'uso dei *software* in esercizio.
4. In caso di ridondanza di una o più componenti *software* e/o *hardware*, l'Organismo dovrà ottenere dal richiedente almeno due unità per ciascuna di esse, con ausilio di analoghe metodologie di ridondanza.
5. Nel caso in cui la richiesta di verifica di conformità non sia corredata da tutta la documentazione con la rappresentazione schematica dell'architettura dell'*hardware* del sistema centrale e il materiale necessario (componenti *software* e/o *hardware*), nei casi in cui venga modificata qualunque componente in corso di verifica, nonché nei casi in cui la stessa non abbia esito positivo, l'Organismo ne dà comunicazione al richiedente e, contestualmente, ad ADM.
6. Al termine dello svolgimento di ciascuna attività di verifica di conformità, l'Organismo invia, esclusivamente ad ADM, i *message digest* di ciascun file/modulo/funzionalità dichiarato critico dall'Organismo medesimo per la corretta esecuzione delle fasi di gioco; successivamente redige ed invia l'esito di verifica di conformità ad ADM, secondo le modalità indicate negli Allegati.
7. L'esito di verifica di conformità deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'Organismo; in alternativa, in caso di firma autografa, ove essa non è esclusa, deve recare, per ogni singola pagina, oltre al timbro dell'Organismo, la firma in calce e leggibile del medesimo soggetto. I documenti devono essere numerati in ogni pagina, con l'indicazione del relativo numero complessivo.

8. L'Organismo è altresì tenuto ad inviare ad ADM la documentazione completa inerente la verifica di conformità effettuata e, qualora previsto negli Allegati, il codice sorgente esaminato (unitamente ad eventuali diagrammi e documenti descrittivi inerenti al suo funzionamento), secondo le modalità previste negli Allegati, nelle Linee guida o in successive disposizioni di ADM.
9. Ai fini della riproducibilità delle attività di verifica di conformità effettuate, l'Organismo è tenuto a conservare - per un periodo di almeno dieci anni e, in caso di giudizio pendente, fino alla conclusione del relativo contenzioso - l'insieme degli archivi analizzati, quali codice sorgente, file binari e relativi *message digest*, oltre quanto previsto nei relativi Allegati.

Articolo 5

Obblighi dell'Organismo nei confronti di ADM

1. L'Organismo si impegna espressamente, sotto la propria responsabilità, senza eccezione alcuna, a:
 - a) dare immediata comunicazione ad ADM di qualsiasi variazione al proprio assetto societario ed organizzativo e di fornire la relativa documentazione di cui in premessa contenente gli opportuni aggiornamenti;
 - b) produrre ad ADM periodicamente, la documentazione di cui in premessa con frequenza corrispondente al periodo di validità della stessa;
 - c) non affidare in subappalto le attività di verifica di conformità oggetto della presente Convenzione;
 - d) garantire e tenere indenne ADM da qualsiasi pretesa che il richiedente o altri soggetti possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all'attività svolta dallo stesso Organismo, in forza della presente Convenzione, ivi inclusa espressamente quella di verifica di conformità.
2. Qualora ADM è un Organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008, come modificato dal Regolamento UE n. 1020/2019, stipulino apposita convenzione riferita ai singoli settori di gioco, l'Organismo si impegna a conseguire l'accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17025, e, qualora abbia richiesto l'affidamento dell'attività di ispezione, l'accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17020, specifici per i settori di gioco.
3. Entro il termine fissato dalla Convenzione di cui al comma precedente e comunicato da ADM all'Organismo, il mancato conseguimento dell'accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 impedisce il proseguimento dell'attività di verifica di conformità da parte dell'Organismo.
4. L'Organismo ha l'obbligo di fornire un'idonea garanzia nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9 della presente Convenzione.
5. L'Organismo ha l'obbligo di comunicare ad ADM e ai soggetti richiedenti il verificarsi dell'eventuale rinvio a giudizio del legale rappresentante, degli amministratori, dei dirigenti tecnici e dei componenti dell'organo di controllo o di vigilanza dell'Organismo stesso, per tutte le ipotesi di reato.
6. L'Organismo ha l'obbligo di procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, alla sostituzione dei soggetti sottoposti a rinvio a giudizio - per le tipologie di reato di cui al punto 12) della premessa - con altri soggetti in possesso dei requisiti

previsti dalla procedura di affidamento dell'attività di verifica di conformità, fornendo ad ADM la prescritta documentazione relativa ai nominativi dei nuovi soggetti incaricati.

7. L'Organismo garantisce e prende atto che l'esercizio delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l'Organismo garantisce che non siano stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né siano pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione nei propri confronti e nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti gli organi di amministrazione, del direttore tecnico, ove previsto, dei membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del socio di maggioranza, trattandosi di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio unico, trattandosi di società con socio unico, e degli altri eventuali soggetti indicati dall'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni.
8. L'Organismo si impegna a rinnovare, con frequenza corrispondente al periodo di validità della documentazione antimafia prevista dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, già prodotte ai fini della stipula della presente convenzione, relativamente ai soggetti indicati dall'articolo 85 del suddetto Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'insussistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo.
9. In caso di intervenute modifiche del proprio assetto societario o gestionale, l'Organismo, si impegna a produrre ad ADM, entro un mese dall'evento modificativo, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai soggetti subentrati nei ruoli indicati dall'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. L'Organismo, si impegna a comunicare immediatamente ad ADM l'eventuale emissione dei provvedimenti di cui al precedente comma 7, nonché ogni altra situazione ostativa eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della Convenzione.
11. L'Organismo prende atto che, ove nel corso della durata della presente Convenzione fossero emanati provvedimenti di cui al precedente comma 7, ovvero, pervengano dalle Prefetture competenti informazioni antimafia che indichino la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, o interdittive antimafia che indichino un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, del Decreto suddetto, e successive modificazioni e integrazioni, ADM potrà recedere dal

rapporto convenzionale - secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni e integrazioni - fatta salva, in ogni caso, la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

12. In caso di attività di ispezione, l'Organismo si impegna a riprodurre sui prodotti in esercizio le attività già realizzate, da sé o da altri Organismi, in sede di verifica di conformità.
13. L'Organismo comunica ad ADM le tariffe minime e massime applicate ai richiedenti le attività di verifica di conformità e ogni relativa variazione, al fine di permettere la trasmissione delle relative informazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Articolo 6

Obblighi dell'Organismo nei confronti del soggetto richiedente

1. L'Organismo si impegna, sotto la propria responsabilità, a mantenere con adeguato livello di riservatezza i dati e le informazioni acquisite in sede di verifica di conformità, a non divulgarli in alcun modo o forma, nonché a non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari. L'Organismo si impegna, altresì, a rispettare i principi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", anche al fine di tutelare segreti e privative industriali.
2. Al fine di garantire quanto previsto dal comma 1, l'Organismo adotta, per le sedi centrali ed eventuali sedi periferiche, modalità organizzative idonee e coerenti con le previsioni normative vigenti, per la salvaguardia della riservatezza delle informazioni ottenute e registrate durante lo svolgimento delle attività di verifica di conformità, in particolare, per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni, la loro conservazione e la loro condivisione nell'ambito di comitati o con strutture esterne.
3. L'Organismo si impegna, dietro autorizzazione del richiedente, a mettere a disposizione degli altri Organismi, per il tramite di ADM, dati e informazioni in proprio possesso secondo quanto previsto dagli Allegati o da specifiche disposizioni di ADM, al fine di garantire la libera concorrenza.
4. L'Organismo risponde, nei confronti del richiedente, di ogni danno conseguente al mancato rispetto dei parametri di riservatezza delle informazioni assunte, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte di ADM, ivi compreso quello derivante da comportamenti, di ogni genere, tenuti dal proprio personale.
5. L'Organismo si impegna, prima di dare inizio alle attività e alle funzioni di cui alla presente Convenzione, a diffidare tutti i propri dipendenti e collaboratori alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7

Responsabilità

1. L'Organismo assume, in proprio, la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione degli obblighi, riguardanti le attività di verifica di conformità (e d'ispezione), derivanti dalla presente Convenzione.
2. L'Organismo, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione, ovvero qualora non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi e ad ADM, per l'ammontare che, in quest'ultimo caso, sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici di ADM, in contraddittorio con l'Organismo stesso, ovvero determinato all'esito di un giudizio, anche se promosso nei confronti di ADM, dal soggetto richiedente, dal titolare del bene verificato o dal titolare di diritti sul bene medesimo.
3. L'Organismo assume altresì in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e a manlevare ADM, anche in sede giudiziale, per eventuali danni, di ogni genere e natura, cagionati nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, direttamente o indirettamente, a persone, sia fisiche che giuridiche, cose, locali, opere od impianti ed impegnandosi altresì a tenere indenne e a manlevare ADM da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi natura riferiti, direttamente o indirettamente, alle attività e funzioni dell'Organismo di cui alla presente Convenzione;
 - b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alle attività e funzioni dell'Organismo di cui alla presente Convenzione.
4. ADM si riserva di monitorare l'attività di verifica di conformità svolta dall'Organismo, il quale assume piena ed esclusiva responsabilità, nei confronti di ADM e dei richiedenti, per l'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione e dagli Allegati relativamente all'attività svolta. In particolare, l'Organismo risponde in via esclusiva anche per le eventuali conseguenze derivanti da una successiva verifica di non conformità da parte del partner tecnologico Sogei.
5. ADM è integralmente sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall'Organismo, pur se accertata giudizialmente.

Articolo 8

Clausola risolutiva e diffida a adempiere

1. Le parti concordano che costituisce inadempimento grave alle obbligazioni convenzionali, legittimando ADM ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, della clausola risolutiva, il verificarsi, in capo agli Organismi, delle seguenti circostanze:
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento ovvero richiesti per le attività dei singoli settori dagli Allegati;
 - b) accertata non veridicità delle informazioni contenute nella documentazione di cui in premessa;

- c) condanna definitiva del legale rappresentante o degli amministratori dell'Organismo per reati di mafia, per reati commessi contro pubbliche amministrazioni in ambito europeo, reati contro la fede pubblica, reati comunque connessi all'attività oggetto della convenzione, nonché per reati commessi contro la fede pubblica ovvero contro pubbliche amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea, nonché per reati collegati all'attività oggetto della presente Convenzione;
 - d) accertata negligenza od imperizia nell'espletamento dell'attività di verifica di conformità, anche a seguito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 7, comma 4, della presente Convenzione;
 - e) mancata prestazione della garanzia bancaria o assicurativa, di cui al successivo articolo 9, commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalla stipula della Convenzione.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, nonché in presenza di sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui alla procedura di affidamento dell'attività di verifica di conformità, e nelle ipotesi di rinvio a giudizio del legale rappresentante, degli amministratori o dei dirigenti tecnici dell'Organismo stesso, per reati di mafia, reati commessi contro pubbliche amministrazioni in ambito europeo, reati contro la fede pubblica, reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici o connessi alle attività terroristiche, riciclaggio, lavoro minorile, di cui alla Direttiva n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, nonché per reati comunque connessi all'attività oggetto della convenzione, ADM, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, a suo insindacabile giudizio, intima all'Organismo di sanare l'irregolarità riscontrata nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Detto termine è essenziale nell'interesse di ADM e perentorio. Decorso tale periodo, senza che l'Organismo abbia provveduto a sanare integralmente l'irregolarità, il contratto si intenderà risolto di diritto a tutti gli effetti di legge.

Articolo 9 Garanzie

1. L'Organismo, entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione, presta, pena la risoluzione di diritto, una cauzione in numerario, in titoli di Stato, ovvero attraverso garanzia bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), avente forma di garanzia autonoma a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione e prevedendo l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di ADM.
2. L'Organismo si impegna, altresì, ad integrare, entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione, la garanzia di cui al comma precedente con un importo aggiuntivo, per i singoli settori di gioco interessati, così come individuato negli Allegati specifici.
3. La garanzia è prestata a copertura dell'integrale, corretto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Organismo, in virtù della presente Convenzione, e può essere escussa per qualsiasi danno derivante dall'attività non corretta dell'Organismo in violazione di tali obblighi; la garanzia deve coprire ogni eventuale costo da sostenersi, da parte di ADM, per le ulteriori attività di verifica di conformità, successive alle verifiche con esito positivo, dalle quali emerga la non conformità alle prescrizioni normative della verifica effettuata.

4. La garanzia deve essere valida ed efficace fino ai tre anni successivi alla data di scadenza della presente convenzione, per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza del rapporto convenzionale, nonché per le responsabilità di cui all'articolo 7, emersi anche successivamente alla scadenza della convenzione stessa.
5. Nei casi di cui all'articolo 8, ADM procede all'incameramento totale o parziale della garanzia prestata.
6. L'escussione della garanzia, da parte di ADM, non esclude il risarcimento dell'ulteriore danno cagionato ad ADM stessa o a terzi.

Articolo 10 **Foro competente**

Per l'interpretazione, esecuzione e applicazione della presente convenzione è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 11 **Informativa sui dati acquisiti da ADM**

1. L'Organismo prende atto che i dati contenuti nella presente Convenzione a esso riferiti e quelli forniti ad ADM rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE".
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Organismo viene rilasciata, in allegato, apposita informativa in merito al trattamento dei dati forniti.
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato da ADM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Roma, *[come da segnatura]*

per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

per l'Organismo di certificazione e ispezione

.....

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente gli articoli 3 (Oneri), 5 (Obblighi dell'Organismo nei confronti di ADM), 6 (Obblighi dell'organismo nei confronti del soggetto richiedente), 7 (Responsabilità), 8 (Clausola risolutiva e diffida a adempiere), 9 (Garanzie) e 10 (Foro competente).

per l'Organismo di certificazione e ispezione

.....

Allegati:

- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.;
- Allegato sistemi di gioco relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. e giochi relativi;
- Allegato apparecchi senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
- Allegato bingo;
- Allegato gioco a distanza e giochi relativi.